

Claudia Macaluso

IL PREPOSTO
nella prevenzione
degli infortuni

Individuazione, ruolo, responsabilità e formazione
Tavole degli adempimenti e sanzioni

II Edizione



EPC LIBRI

INDICE GENERALE

CAPITOLO 1	INTRODUZIONE	5
-------------------	---------------------	----------

CAPITOLO 2	IL PREPOSTO: LE ORIGINI	9
-------------------	--------------------------------	----------

CAPITOLO 3	EVOLUZIONE NORMATIVA	11
-------------------	-----------------------------	-----------

3.1	La legislazione antecedente agli anni Cinquanta	11
3.2	La legislazione degli anni Cinquanta	14
3.3	La normativa di derivazione comunitaria degli anni Novanta	15
3.4	La rivisitazione completa della normativa prevenzionistica ad opera del D.Lgs. 81/08	18

CAPITOLO 4	L'INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTO E IL SUO RUOLO	21
-------------------	---	-----------

4.1	La ricostruzione della figura	21
4.2	Gli obblighi ed i contenuti del compito del preposto	30
4.3	Il grado di autonomia caratterizzante	43
4.4	L'inquadramento del preposto all'interno dell'azienda e la sua individuazione in concreto	46
4.5	Un caso particolare: il preposto di sé	73
4.6	La formazione del preposto	74
4.7	Il preposto e la delega	79
4.8	Il preposto e gli altri soggetti della prevenzione aziendale	90
4.9	Il preposto negli altri testi normativi in materia prevenzionistica	94

CAPITOLO 5	LA FIGURA DEL PREPOSTO IN ALCUNI SETTORI PRODUTTIVI, PRIVATI E PUBBLICI	97
<hr/>		
CAPITOLO 6	LE RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO	107
<hr/>		
6.1	La configurazione della responsabilità	107
6.2	L'attribuzione della responsabilità	109
6.3	La fattispecie prevalente: gli illeciti penali	111
6.4	La previsione degli illeciti civili	119
<hr/>		
CAPITOLO 7	CONCLUSIONI	123
<hr/>		
CAPITOLO 8	QUADRI RIASSUNTIVI DELLE RESPONSABILITÀ E RELATIVE SANZIONI PREVISTE PER IL PREPOSTO	125
<hr/>		
	D.Lgs. 9/4/2008, n. 81	126
	D.Lgs. 25/11/1996, n. 624	142
	D.Lgs. 17/03/1995, n. 230	159
	D.P.R. 9/04/1959, n. 128	162
	D.P.R. 20/03/1956, n. 320	177
	D.P.R. 20/03/1956, n. 321	186
	D.P.R. 20/03/1956, n. 322	189
	D.P.R. 20/03/1956, n. 323	192
	D.P.R. 19/03/1956, n. 302	194
<hr/>		
CAPITOLO 9	RIEPILOGO DEGLI ARTICOLI DEL D.LGS. 81/08 IN CUI È CITATO IL PREPOSTO	211
<hr/>		
Bibliografia		219

1 | Introduzione

Dall'analisi della vigente normativa prevenzionistica italiana è possibile individuare due grandi classi di soggetti da essa coinvolti: i soggetti attivi e i soggetti passivi. La loro contrapposizione, in precedenza molto più netta, con l'avvento del D.Lgs. 626/94 prima e, più recentemente, con il D.Lgs. 81/08, si è fatta sempre più sfumata, pur continuando nondimeno ciascun ruolo a mantenere caratteristiche distintive ben evidenti e precisate.

La categoria dei soggetti attivi è, senza dubbio, ampia e ricomprende le figure del datore di lavoro, dei dirigenti e preposti, dei progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori, del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, ognuno di essi con una precipua funzione, a fronte di un coinvolgimento più o meno ampio e di responsabilità più o meno estese.

I soggetti passivi, invece, destinatari di tutti gli apprestamenti di garanzia per la salute e la sicurezza, sono da sempre individuati nei lavoratori, ovvero i prestatori di lavoro (e i soggetti ad essi equiparati) che l'attuale normativa di derivazione comunitaria (D.Lgs. 81/08, articolo 20), però, coinvolge in maniera diretta con l'introduzione della concezione del sistema di gestione della sicurezza "partecipata". Non si parla più, infatti, di meri consegnatari del complesso delle garanzie previste dalla legislazione, titolari inerti di diritti e creditori di sicurezza in posizione di attesa, ma di attori, sia pur sussidiari, della prevenzione in azienda.

Partendo dalla considerazione che la materia della sicurezza deve coinvolgere interessi generali (un concetto, questo, già presente *in nuce* nella legislazione antinfortunistica degli anni Cinquanta) e seguendo l'evoluzione dei modelli di organizzazione del lavoro, sempre più rivolti all'autonomia e alla partecipazione dei lavoratori, il contributo di questi ultimi, non è più limitato alla semplice e diligente osservanza di tutte le misure di sicurezza, ma è stato ampliato con la collaborazione e la segnalazione di ogni fatto che possa essere potenzialmente pericoloso. Tutto ciò è esplicitato dal legislatore con una ras-

segna di doveri generali (articolo 20 del D.Lgs. 81/08) e specifici, questi ultimi relativi a particolari situazioni e a determinate attività (ad esempio: emergenze - articolo 43 del D.Lgs. 81/08, uso di dispositivi di protezione individuale - articolo 78 del medesimo decreto).

Il modello di sicurezza globale così introdotto necessita sempre, comunque, di figure di vertice che, così come nella più generale gestione dell'azienda, anche nel campo della sicurezza, definiscano le politiche e le strategie per raggiungere e realizzare il duplice obiettivo del rispetto del dettato normativo e della migliore integrazione tra uomo e ambiente lavorativo. Tale onere di predisporre ed attuare le misure di sicurezza non può che ricadere, pertanto, su quei soggetti posti all'apice della gerarchia aziendale e che per poteri decisionali, di gestione e di spesa hanno la concreta responsabilità dell'azienda. La legislazione ha da sempre individuato formalmente il complesso di tali figure "attive" nella tripartizione tra datore di lavoro, dirigenti e preposti.

Anche se, come detto, negli anni si è affievolito il ruolo impositivo dall'alto (spesso esplicito nel mero rispetto delle norme di tutela ottenuto con un metodo autoritario e coattivo) a favore della attuazione di una partecipazione attiva e consapevole delle diverse figure, ciò che è venuto a cambiare è solo il *modus procedendi*, mentre rimane ben delineato tutto l'impianto dei doveri di sicurezza gravanti su datori di lavoro, dirigenti e preposti, che è precisato in forma sempre più ricca, articolata ed esplicita, anche con la richiesta di una programmazione di misure di prevenzione, momento fondamentale e qualificante del potere organizzativo dell'impresa.

In capo al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti grava, sostanzialmente, l'obbligo di pianificare e disporre la destinazione di risorse economiche, umane ed organizzative necessarie per l'apprestamento delle misure generali di tutela previste dalla normativa, di verificarne lo stato di attuazione e di vigilare sull'osservanza di quanto prescritto. Spetta, pertanto, principalmente ed in primo luogo al datore di lavoro organizzare il sistema della sicurezza con persone adeguate e di cui si rende garante di fronte alla legge, ripartendo gli impegni e individuando i meccanismi interni per attuare regole e procedure. L'esistenza del dirigente e del preposto consente poi di dividere (a certe condizioni ed entro certi limiti) gli obblighi e l'attuazione dei cardini del sistema di sicurezza tra più soggetti.

Nell'ottica prevenzionistica, quale è quella attualmente vigente con il nuovo Testo unico, che mira a introdurre e rendere operativo un sistema di gestione permanente e preventivo della sicurezza nei luoghi di lavoro, si viene a privilegiare, in conclusione, la disciplina dei comportamenti dei singoli soggetti che vi agiscono, valorizzando e responsabilizzando il loro operato.

In seguito si procederà ad un'attenta disamina della figura del preposto, partendo dai primi approcci definitivi, passando per il suo inserimento, con la normativa degli anni Cinquanta, all'interno della piramide dei soggetti obbligati dinamicamente a garantire non più solo l'eliminazione o la riduzione (per quanto tecnologicamente fattibile) delle fonti di danno potenziale, ma anche (e soprattutto) il controllo e la limitazione della durata dell'esposizione a rischio degli addetti (facendo leva su una loro accresciuta consapevolezza del pericolo), fino a giungere ad oggi, momento in cui questo ruolo risulta finalmente chiarito dal legislatore grazie all'inserimento di una sua definizione e di un articolo intitolato alla descrizione dei suoi obblighi fondamentali (articolo 19 del D.Lgs. 81/08).

2 | Il preposto: le origini

Originata dal sostantivo latino “*praepositus*”, ovvero sovrintendente, comandante, governatore, con derivazione dalla trasposizione del relativo verbo “*praepono*” (mettere prima, porre davanti, porre al comando), tale figura già dall’antichità si identificava con un soggetto che assumeva un ruolo di preminenza rispetto ad altri, posto al comando di un gruppo, a capo di un’istituzione: Cesare narrava di un “*toti officio maritimo praepositus*” (posto alla direzione di tutti i servizi marittimi), Plinio il giovane racconta di un “*praepositus rerum curae Caesaris*” (preposto alla sovrintendenza delle cose di Cesare), mentre più tardi Ammiano Marcellino ⁽¹⁾ riporterà le cospirazioni di Eusebio, “*praepositus sacri cubiculi*” (sovrintendente generale degli Affari imperiali ⁽²⁾, a capo dei cubicularii a servizio dell’imperatore) sotto l’impero di Costanzo II; anche con riferimento alle divinità, sempre presso i Romani, Vesta, la dea del fuoco, era preposta alle vergini, sue sacerdotesse.

Durante il corso dei secoli si è per lo più mantenuta tale configurazione originaria, venendo sempre ad impersonare il preposto un soggetto investito di una carica, di una dignità, di un ufficio: un addetto anteposto ad altri da un’autorità superiore, ai fini dello svolgimento di un ufficio con contenuti esecutivi e di controllo (su cose, persone o opere). Tale figura non è mai stata legata ad un ambito ristretto e specifico e mai definita con competenze precipue, con diritti e doveri uniformi e delimitati, tanto da venire ad essere identificato ora come il capo di una compagnia di piacere, di una brigata di novellatori ⁽³⁾, ora come il capo di una corporazione ⁽⁴⁾ o come quel grande ufficiale che aveva la cura delle cerimonie nei grandi ordini militari e religiosi ⁽⁵⁾, ora in funzione di esattore delle imposte ⁽⁶⁾ o di dignitario fornito di funzioni direttive

1. Nella sua opera “*Res Gestae Libri XXXI*”.

2. In particolare si occupava della persona dell’imperatore e della sua dimora, giovandosi, per tali mansioni, della collaborazione di numerosi funzionari di rango inferiore.

3. Sercambi.

4. Campiglia.

5. Ad esempio nell’Ordine dello Spirito Santo o di San Luigi.

6. Cavour.

nell'amministrazione della giustizia nella Francia medievale e moderna⁽⁷⁾, ora nella carica di potestà, di sindaco o, solo in Toscana, del capo di magistrature e del presidente di assemblee (Compagnia della Madonna di Orsanmichele).

In ambito ecclesiastico, dove il preposto si veniva ad identificare con un prelado, dignitario in alcune cattedrali o collegiate, ovvero con quel parroco con preminenza su altri parroci⁽⁸⁾ o ancora come vicario foraneo⁽⁹⁾, tipica di questa funzione era la ben definita collocazione gerarchica; anche in questo caso l'identificazione non è univoca, l'unica caratteristica ancora una volta rintracciabile è la funzione di sovrintendenza.

Anche oggi ritroviamo il preposto nei più disparati ambiti operativi (ad esempio nelle società di mediazione – L. 39/89 e D.M. 452/90, nell'esercizio di un'impresa commerciale - preposizione institoria, articolo 2203 c.c.) come individuo di responsabilità e deputato al coordinamento di attività, con capacità che vanno oltre il mero ruolo esecutivo e di adempimento materiale.

Sicuramente importanza particolare, rispetto ad altri settori, è stata data a questa figura nella legislazione antinfortunistica, assegnandole una posizione di responsabilità e di garanzia al fianco dello stesso datore di lavoro. Solo all'interno di questo ambito abbiamo assistito alla cristallizzazione del ruolo e dei relativi obblighi in precisi articoli di legge, anche se ancora oggi, in qualche caso, l'individuazione e la concreta "personificazione" del preposto possono risultare non immediate.

7. Devoto – Oli.

8. Tommaseo, Fogazzaro, Borri.

9. Borghini.

8 Quadri riassuntivi delle responsabilità e relative sanzioni previste per il preposto




- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123
in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.....* 126
- Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
*Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza
e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione
e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.* 142
- Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
*Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia
di radiazioni ionizzanti.* 159
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
Norme di polizia delle miniere e delle cave. 162
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320
*Norme per la prevenzione degli infortuni
e l'igiene del lavoro in sotterraneo.* 177
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321
*Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro nei cassoni ad aria compressa.....* 186
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322
*Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione.* 189
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323
*Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
negli impianti telefonici.* 192
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302
*Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative
di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.....* 194




Legenda:




Articolo di
riferimento




Fattispecie




Sanzione prevista
e articolo in cui è
contemplata**D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81*****Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007,
n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro***




	Articolo 19, comma 1, lettera a) (Obblighi del preposto)
	In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti.
	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400,00 a € 1.200,00 Articolo 56, comma 1, lettera a)




	Articolo 19, comma 1, lettera b) (Obblighi del preposto)
	In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
	Arresto fino a un mese o ammenda da € 200,00 a € 800,00 Articolo 56, comma 1, lettera b)



	Articolo 19, comma 1, lettera c) (Obblighi del preposto)
	In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400,00 a € 1.200,00 Articolo 56, comma 1, lettera a)

	Articolo 19, comma 1, lettera d) (Obblighi del preposto)
	In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
	Arresto fino a un mese o ammenda da € 200,00 a € 800,00 Articolo 56, comma 1, lettera b)

	Articolo 19, comma 1, lettera e) (Obblighi del preposto)
	In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400,00 a € 1.200,00 Articolo 56, comma 1, lettera a)

	Articolo 19, comma 1, lettera f) (Obblighi del preposto)
	In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400,00 a € 1.200,00 Articolo 56, comma 1, lettera a)

	Articolo 19, comma 1, lettera g) (Obblighi del preposto)
	In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.
	Arresto fino a un mese o ammenda da € 200,00 a € 800,00 Articolo 56, comma 1, lettera b)

	Articolo 225 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione)
	1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità: a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; <i>(segue)</i>

(segue)

	<p>c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;</p> <p>d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.</p> <p>2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.</p> <p>3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le pause che hanno cagionato tale superamento dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.</p> <p>4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.</p> <p>5. Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:</p> <p>a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;</p> <p>b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste alla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.</p> <p>6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.</p> <p>7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.</p> <p>8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.</p>
	<p>Arresto fino a due mesi o ammenda da € 400,00 a € 1.600,00 Articolo 263, comma 1, lettera a)</p>

9 | Riepilogo degli articoli del D.Lgs. 81/08 in cui è citato il preposto

Articolo di riferimento	Titolo	Contenuto
Articolo 2, comma 1, lettera e)	Definizioni	«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Articolo 15, comma 1, lettera o)	Misure generali di tutela	1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
Articolo 19	Obblighi del preposto	1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; <i>(segue)</i>

(segue)

Articolo di riferimento	Titolo	Contenuto
(segue) Articolo 19		f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.
Articolo 20, comma 2, lettera a)	Obblighi dei lavoratori	2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Articolo 20, comma 2, lettera b)	Obblighi dei lavoratori	2. I lavoratori devono in particolare: b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
Articolo 20, comma 2, lettera e)	Obblighi dei lavoratori	2. I lavoratori devono in particolare: e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Articolo 35, comma 2, lettera d)	Riunione periodica	2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
Articolo 37, comma 7	Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti	7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Articolo 56, comma 1, lettera a)	Sanzioni per il preposto	1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti: a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f).

(segue)

Articolo di riferimento	Titolo	Contenuto
Articolo 56, comma 1, lettera b)	Sanzioni per il preposto	1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti: b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).
Articolo 78, comma 5	Obblighi dei lavoratori (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale)	5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Articolo 96	Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili)	1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'ALLEGATO XIII; b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). 1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26. 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.
Articolo 97, comma 3 ter	Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria	3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

(segue)

Articolo di riferimento	Titolo	Contenuto
Articolo 123, comma 1	Montaggio e smontaggio di opere provvisorie	1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
Articolo 136, comma 1	Montaggio e smontaggio (ponteggi fissi)	1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
Articolo 136, comma 6	Montaggio e smontaggio (ponteggi fissi)	6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
Articolo 137, comma 1	Manutenzione e revisione (ponteggi fissi)	1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
Articolo 149, comma 1	Paratoie e cassoni	2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
Articolo 151, comma 1	Ordine delle demolizioni	1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
Articolo 263, comma 1, lettera a)	Sanzioni per il preposto (sostanze pericolose)	1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito: a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, e 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254.
Articolo 263, comma 1, lettera b)	Sanzioni per il preposto (sostanze pericolose)	1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito: b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 250 a 1.000 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1 e 4.

(segue)

Articolo di riferimento	Titolo	Contenuto
Articolo 277, comma 3	Misure di emergenza (esposizione ad agenti biologici)	3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.
Articolo 283	Sanzioni a carico dei preposti (esposizione ad agenti biologici)	1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2; 272, 274, commi 2 e 3; 275; 276; 278, commi 1 e 3.
Allegato XIX, paragrafo 2 (terzo punto)	Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi	Controllare che vi sia la documentazione dell'esecuzione, da parte del preposto, dell'ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, al fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon funzionamento.
Allegato XX, lettera B, punto 3.1, lettera c)	Autorizzazione ai laboratori di certificazione - Documentazione richiesta per l'autorizzazione alla certificazione	3.1. All'istanza di autorizzazione alla certificazione da inviarsi con le modalità di cui al punto 2, devono essere allegati i seguenti documenti in triplice copia: c) elenco dettagliato del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni e organigramma complessivo del laboratorio da cui si evinca il ruolo svolto dai preposti alla direzione delle diverse attività.
Allegato XXI, Introduzione, terzo capoverso	Accordo stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi per lavoratori e preposti addetti all'uso di attrezzature di lavoro in quota	Si ribadisce come durata e contenuti dei seguenti corsi siano da considerarsi come minimi e che quindi i Soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno decidere di organizzare corsi "specifici" per lavoratori addetti e per preposti con rilascio di specifico attestato.
Allegato XXI, Introduzione, terzo capoverso	Modulo di formazione specifico teorico-pratico per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (articolo 116, comma 4)	I lavoratori che abbiano frequentato i corsi per operatori all'effettuazione di lavori su funi potranno avere accesso ad un MODULO SPECIFICO di formazione per "PREPOSTI" con funzione di sorveglianza dei lavori, tendente ad offrire gli strumenti utili ad effettuare le operazioni di programmazione, controllo e coordinamento dei lavori della squadra loro affidata. Alla conclusione di esso è previsto un colloquio finalizzato alla verifica delle capacità di valutazione, controllo, gestione delle condizioni lavorative e delle possibili situazioni di emergenza, al termine del quale viene rilasciato un giudizio finale di idoneità con specifico Attestato e annotata la partecipazione al corso sulla Scheda Personale di Formazione. (segue)

(segue)

Articolo di riferimento	Titolo	Contenuto
<p>(segue) Allegato XXI, Introduzione, terzo capoverso</p>		<p><i>Sede di svolgimento: aula → lezioni frontali / sito operativo/addestrativo → tecniche e valutazione ancoraggi</i> Durata complessiva: 8 ore ARGOMENTI:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cenni sui criteri di valutazione delle condizioni operative e dei rischi presenti sui luoghi di lavoro.- Cenni su criteri di scelta delle procedure e delle tecniche operative in relazione alle misure di prevenzione e protezione adottabili.- Organizzazione dell'attività di squadra anche in relazione a macchine e attrezzature utilizzate ordinariamente e cenni di sicurezza nell'interazione con mezzi d'opera o attività di elitransporto.- Modalità di scelta e di controllo degli ancoraggi, uso dei DPI e corrette tecniche operative.- Modalità di verifica dell'idoneità e buona conservazione (giornaliera e periodica) dei DPI e delle attrezzature e responsabilità.- Ruolo dell'operatore con funzione di sorveglianza dei lavori nella gestione delle emergenze. <p>MODULO DI AGGIORNAMENTO: I datori di lavoro provvederanno a far effettuare agli operatori con funzione di sorveglianza dei lavori un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L'aggiornamento, per la funzione specifica, registrato sulla Scheda Personale di Formazione, ha durata minima di 4 ore. La formazione è inerente le tecniche già apprese, l'eventuale analisi e applicazione di nuove attrezzature o tecniche operative e prevede il rilascio di un giudizio di affidabilità da parte dei docenti.</p>
<p>Allegato XXII, punto 3</p>	<p>Contenuti minimi del Pi.M.U.S.</p>	<p>3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio.</p>